



## TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

Presidenza

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, n. 1  
52100 AREZZO  
Tel. 0575/1738615-630  
Fax 0575/1738629  
E-mail: [presidenza.tribunale.arezzo@giustizia.it](mailto:presidenza.tribunale.arezzo@giustizia.it)  
[tribunale.arezzo@giustizia.it](mailto:tribunale.arezzo@giustizia.it)

Prot. n. 47 M\_DG  
Codice Tribunale 05100202201  
Allegati: 2

Arezzo, 29 GEN. 2023

**OGGETTO:** Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., 464 *bis* c.p.p. e 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia. *Messa alla prova.*

- A Tutti i Magistrati  
Sezione Penale e Ufficio GIP-GUP  
SEDE
- Al Signor Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di  
AREZZO
- Al Responsabile della Cancellerie  
Sezione Penale  
SEDE
- Al Responsabile della Cancelleria  
Ufficio GIP-GUP  
SEDE
- Al Signor Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di  
AREZZO
- Al Signor Presidente della Camera Penale di  
AREZZO
- All' Ufficio del Giudice di Pace di  
AREZZO

Trasmetto, in allegato, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., 464 *bis* c.p.p. e 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, sottoscritta digitalmente con CASA MAUU APS di Cortona (AR).



Il Presidente del Tribunale  
(Dott. Valentino PEZZUTI)





Conv. LPU/MAP n. 151/2/23

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità  
ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p.,  
e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88  
del Ministero della Giustizia**

#### Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra

**il Ministero della Giustizia**, che interviene nel presente atto nella persona della **Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo**, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

**l'Ente CASA MAUU APS**, nella persona del legale rappresentante **Elisabetta Picotti**

si conviene e si stipula quanto segue;

#### Art. 1

L'Ente consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso i luoghi di recupero l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono la sede legale dell'Associazione sita in Cortona (AR) - Via Borgo San Vincenzo n. 32 e la sede di un membro del consiglio direttivo situata in Arezzo - Via Antonio Caponnetto, 54. La documentazione inerente all'attività di volontariato svolta si trova presso la sede amministrativa di Arezzo, Via Fonte Veneziana n. 6.

I luoghi presso i quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono siti nel territorio di Arezzo e provincia in particolare nella zona di Camucia e Cortona a seconda delle necessità di intervento che si manifestano nel momento e presso le sedi delle stallanti che hanno concesso la disponibilità di stallo del gatto ferito o recuperato e che si trovano comunque sempre nei Comuni di Arezzo e provincia.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

#### Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, le seguenti attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

Recupero di animali da affezione segnalati liberi nel territorio che si trovano in stato di difficoltà o smarrimento o abbandonati

Gli animali recuperati vengono portati presso gli stallanti che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere l'animale o presso la sede degli associati che nel momento hanno la disponibilità.

Nel caso di animale ferito o che necessita di cure immediate, viene trasferito presso gli ambulatori veterinari convenzionati con l'associazione.

Recupero e cattura di gatti che devono essere sottoposti a sterilizzazione per poi essere reimmessi nel territorio.

L'associazione presta attività di sostegno a gestori di colonie feline, che ne fanno richiesta, per procedere alla sterilizzazione dei gatti ivi componenti la colonia e per eventuale sostegno di distribuzione cibo. Pertanto si rende necessario recarsi presso la colonia richiedente per somministrare cibo in caso di assenza o impossibilità del gestore.

Gli animali in stallo devono essere gestiti o trasferiti presso ambulatori veterinari per le visite di routine e/o specialistiche o prestazioni fisioterapiche. Inoltre l'associazione svolge attività di adozione dei gatti recuperati, quando la situazione lo consente o quando si tratta di cuccioli, pertanto si rende necessario procedere con verifica tramite controlli di preaffido dell'eventuale adottante e poi procedere al trasferimento del gatto in adozione.

In sintesi dovranno essere svolte le seguenti attività:

- recupero animali in stato di difficoltà, smarrimento, abbandono
- gestione trasferimenti da luogo di stallo ad ambulatori veterinari e viceversa
- catture per sterilizzazione e trasferimento presso ambulatorio veterinario
- gestione e somministrazione cibo per conto del gestore della colonia qualora fosse impossibilitato
- aiuto nella gestione delle adozioni e controlli pre e post affido
- aiuto nell'organizzazione di eventi quali cene, aperitivi, mercatini, calendari e/o altre attività di promozione per la raccolta dei fondi e delle donazioni.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna, nonché alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti.

### Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

#### Art. 4

L'Ente garantisce la conformità dei propri luoghi di lavoro alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

#### Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso i luoghi dove gli animali vengono stallati e accuditi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro e durante l'orario in cui si dovesse presentare emergenza di intervento immediato a cui la persona ha dato disponibilità, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze. Le presenze ordinarie e programmate verranno annotate in apposito registro che potranno subire variazioni in aumento per gestire le eventuali emergenze.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

#### Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

#### Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

#### Art. 9

La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità– Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell' esecuzione penale esterna nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Arezzo, 5 gennaio 2023

Il Rappresentante dell'Ente  
Presidente del Consiglio Direttivo  
(Elisabetta PICOTTI)

---

Firmato digitalmente da:  
ELISABETTA PICOTTI  
Data: 05/01/2023 12:38:11

Il Presidente del Tribunale

(Dr. Valentino PEZZUTI)

---



PEZZUTI  
VALENTINO  
05.01.2023  
12:29:16  
GMT+01:00